ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. **98** di data **30 luglio 2025**

O G G E T T O :

Affidamento incarichi di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alle sig.re Beatrice Scartezzini e Veronica Beber per la realizzazione dello spettacolo "FLAVIO FAGANELLO. Le donne nelle stagioni della montagna. Omaggio al fotografo, nel ventesimo della morte" organizzato presso l'Istituto Culturale Ladino, il 19 agosto 2025.

Bilancio gestionale 2025-2027 - esercizio finanziario 2025

(Impegno di spesa di € 1.500,00 – Capitolo 51390/2)
(Impegno di spesa di € 127,50 – Capitolo 51160/1)

LA DIRETTRICE

- visto il Piano di Attività Triennale 2025–2027, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 30 dicembre 2024 e ss.mm., e in particolare il punto 1.6.12 relativo alle collaborazioni nell'ambito delle attività del Museo Ladino, che – a seguito delle modifiche apportate in sede di assestamento – prevede la realizzazione dello spettacolo dal titolo "FLAVIO FAGANELLO. Le donne nelle stagioni della montagna. Omaggio al fotografo, nel ventesimo della morte", programmato per il giorno 19 agosto 2025 presso la sede della Majon di Fascegn;

- considerato che l'iniziativa culturale si inserisce nel più ampio obiettivo strategico del Museo Ladino di valorizzazione della memoria storica, delle culture alpine e delle figure che ne hanno documentato e interpretato l'evoluzione, attraverso linguaggi artistici e comunicativi eterogenei ma coerenti con la missione dell'istituto;

- precisato che il recital, della durata di circa 55 minuti, è stato concepito quale omaggio in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del fotografo trentino Flavio Faganello, figura di rilevanza regionale e nazionale per la sua capacità di raccontare, attraverso la fotografia, la realtà delle comunità di montagna e in particolare della Val di Fassa, documentando con sensibilità la condizione femminile nei suoi aspetti più autentici, dall'ambito domestico a quello agricolo e pastorale;

- evidenziato che lo spettacolo prevede un intreccio di linguaggi espressivi – testi poetici e narrativi, musica dal vivo e proiezione di immagini – costruito attorno al volume **"Con voce di donna"** (Cierre edizioni), che raccoglie fotografie di Faganello accompagnate da testi di Verena Faganello e Franco De Battaglia, oltre a brani poetici di Marco Pola e testi originali di Stefania Scartezzini;

- considerato inoltre che, al fine di garantire la qualità artistica dell'esecuzione e la coerenza interpretativa con il contenuto dello spettacolo, l'istituto ha individuato quale voce narrante la sig.ra Beatrice Scartezzini, e quale accompagnamento musicale al violoncello la musicista Veronica Beber, entrambe collaboratrici artistiche selezionate per la loro comprovata sensibilità espressiva ed esperienza coerente con il contesto e le finalità dello spettacolo;;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;

- vista il "Testo coordinato delle disposizione attuative del capo I-bis della L. P. 19 luglio 1990, n. 23" in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione (ns. prot. arrivo 1310 di data 07.09.2021);

- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;

- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di cui al presente provvedimento hanno caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo capacità artistiche, recitative e musicali particolari e la conoscenza dei testi e dei contenuti del recital in oggetto;

- preso atto dei curricula artistici delle due collaboratrici acquisiti al protocollo (n. 1181 del 24.07.2025 e 1195 del 29.07) da cui si evince la loro esperienza e conoscenza dello spettacolo in oggetto per il quale hanno già performato diverse volte in sedi e occasioni particolari in Provincia di Trento;

- contattate allo scopo Beatrice Scartezzini e Veronica Beber e verificata la loro disponibilità a collaborare all'evento come si evince:

  - dalla proposta inviata a Beatrice Scartezzini in data 15.07.2025, ns. prot. 1129/2025, debitamente sottoscritta ed acquisita a protocollo n. 1181/2025, che prevede la performance recitativa di lettura dei testi sopra citati accompagnati dalle fotografie di Faganello per un compenso lordo di € 750,00;

  - dalla proposta inviata a Veronica Beber in data 15.07.2025, ns. prot.1128/2025, debitamente sottoscritta ed acquisita a protocollo n. 1195/2025, che prevede l'accompagnamento al violoncello per un compenso lordo di € 750,00;

- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per entrambe le collaboratrici:

  Beatrice Scartezzini
  - comunicazione dei dati anagrafici (prot. 1181/2025);
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 1181/2025);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12, (prot. 1181/2025);

  Veronica Beber
  - comunicazione dei dati anagrafici (prot. 1195/2025);
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 1195/2025);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12, (prot. 1195/2025);

- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";

- rilevato che l'incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla deliberazione sopra citata;

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;

- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);

- visti gli schemi di contratto allegati che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;

- rilevato che gli incarichi decorreranno dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza del contratto il 19 agosto 2025;

- viste le direttive per la formazione dei bilanci di previsione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza che, a decorrere dall'anno 2025, per ciascun esercizio del bilancio, tale tipologia di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, deve essere autorizzata in misura non superiore alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023.

  Dal limite sopra definito restano escluse:
  - le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
  - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;

- ritenuto che i rapporti contrattuali oggetto del presente provvedimento siano da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente ed in linea con le finalità statuarie in quanto volto alla diffusione della cultura ladina e delle tradizioni del suo territorio;

- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;

- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata e integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;

- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;

- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;

- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;

- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;

- visto il D.ls 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino;

- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l'art. 22;

- visto l'art, 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;

- visto il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 di data 30 dicembre 2024 e il bilancio finanziario gestionale 2025-2027 approvato con propria determinazione n. 183 del 30 dicembre 2023 e ss.mm.;

- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51390/2 e 51160/1 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 esercizio finanziario 2025;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla sig.ra Beatrice Scartezzini nata a Trento (TN) il 19.07.1995, C.F. SCRBRC95L59L378D un incarico per la performance recitativa di lettura dei testi citati in premessa accompagnati dalle fotografie di Faganello a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 750,00;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla sig.ra Veronica Beber nata a Trento (TN) il 28.03.2001, C.F. BBRVNC01C68L378Y un incarico per l'accompagnamento al violoncello della performance di cui al punto 1) a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 750,00;

3. di precisare che il perfezionamento degli incarichi di cui ai punti 1) e 2) avverrà secondo gli schemi di contratto allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. di dare atto che gli incarichi di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere completati entro e non oltre il giorno 19 agosto 2025, data prevista per lo spettacolo;

5. di corrispondere alle sig.re Beatrice Scartezzini e Veronica Beber i compensi di cui ai punti precedenti, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;

6. di dare atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configurano come lavoro autonomo occasionale;

7. di dare atto inoltre che le prestazioni oggetto degli incarichi dovranno essere rese personalmente, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C;

8. di impegnare l'importo di € 1.500,00 relativo ai compensi di cui ai punti 1 e 2, al capitolo 51390/2 del bilancio gestionale 2025-2027 per l'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

9. di impegnare inoltre l'importo di € 127,50 relativo all'IRAP sui compensi di cui ai puti 1 e 2, al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2025-2027 per l'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

10. di dare puntuale adempimento, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

LA DIRETTRICE Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato: schemi di contratto

Allegato alla determinazione della Direttrice n. 98 di data 30 luglio 2025

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL

e

- sig.ra Beatrice Scartezzini, nata a Trento il 19.07.1995 e residente a Trento (TN) in via Corso M. Buonarroti, 107 C.F. SCRBRC95L59L378D

premesso

che con determinazione del Direttore n. ___di data ____luglio 2025 l'ICL ha affidato alla sig.ra Beatrice Scartezzini un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

L'ICL affida alla sig.ra Beatrice Scartezzini, nata a Trento il 19.07.1995 e residente a Trento (TN) in via Corso M. Buonarroti, 107 C.F. SCRBRC95L59L378D (di seguito denominata collaboratrice) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la performance di voce narrante nello spettacolo "FLAVIO FAGANELLO. Le donne nelle stagioni della montagna. Omaggio al fotografo, nel ventesimo della morte" organizzato nella giornata del 19 agosto presso la sede della Majon di Fascegn.

Articolo 2
(Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.
Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate il 19 agosto 2025.

Articolo 3
(Esecuzione della prestazione)

La collaboratrice si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare, si specifica che la collaboratrice:

1. non è soggetta al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa.
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio.

Articolo 4
(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

È fatto divieto alla collaboratrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Articolo 5
(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

La collaboratrice dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

Articolo 6
(Codice di comportamento)

La collaboratrice si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 27 settembre 2024, n. 1514.
A tal fine la collaboratrice dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Articolo 7
(Compenso)

L'ICL si impegna a versare alla collaboratrice, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a € 750,00 (settecentocinquanta).
Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 8
(Modalità e tempi di pagamento)

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico della collaboratrice.

Articolo 9
(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

Articolo 10
(Facoltà di recesso)

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 11
(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della collaboratrice.

Articolo 12
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della collaboratrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

Articolo 13
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza.

Articolo 14
(Diritti d'autore)

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 15
(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dalla collaboratrice saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. e 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

Articolo 16
(Sicurezza)

Le prestazioni previste oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Istituto o dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm e integrazioni.

Articolo 17
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

Articolo 18
(Controversie)

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
dott.ssa Sabrina Rasom

LA COLLABORATRICE
Beatrice Scartezzini

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL

e

- sig.ra Veronica Beber, nata a Trento il 28.03.2001 e residente a Pergine Valsugana (TN) in via Cimirlo, 2 C.F. BBRVNC01C68L378Y

premesso

che con determinazione del Direttore n. ___di data ____luglio 2025 l'ICL ha affidato alla sig.ra Veronica Beber un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

L'ICL affida alla sig.ra Veronica Beber, nata a Trento il 28.03.2001 e residente a Pergine Valsugana (TN) in via Cimirlo, 2 C.F. BBRVNC01C68L378Y (di seguito denominata collaboratrice) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto l'accompagnamento al violoncello della performance di voce narrante nello spettacolo "FLAVIO FAGANELLO. Le donne nelle stagioni della montagna. Omaggio al fotografo, nel ventesimo della morte" organizzato nella giornata del 19 agosto presso la sede della Majon di Fascegn.

Articolo 2
(Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.
Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate il 19 agosto 2025.

Articolo 3
(Esecuzione della prestazione)

La collaboratrice si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare, si specifica che la collaboratrice:

3. non è soggetta al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa.
4. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio.

Articolo 4
(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

È fatto divieto alla collaboratrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Articolo 5
(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

La collaboratrice dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

Articolo 6
(Codice di comportamento)

La collaboratrice si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 27 settembre 2024, n. 1514.

A tal fine la collaboratrice dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Articolo 7
(Compenso)

L'ICL si impegna a versare alla collaboratrice, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a € 750,00 (settecentocinquanta).
Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 8
(Modalità e tempi di pagamento)

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico della collaboratrice.

Articolo 9
(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

Articolo 10
(Facoltà di recesso)

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 11
(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della collaboratrice.

Articolo 12
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della collaboratrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

Articolo 13
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza.

Articolo 14
(Diritti d'autore)

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 15
(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dalla collaboratrice saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. e 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

Articolo 16
(Sicurezza)

Le prestazioni previste oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Istituto o dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm e integrazioni.

Articolo 17
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

Articolo 18
(Controversie)

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
dott.ssa Sabrina Rasom

LA COLLABORATRICE
Veronica Beber

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 98 del 30 luglio 2025

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 30 luglio 2025

LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2025-2027

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2025 – 2027.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51390/2	2025	imp. 407	€ 750,00
51390/2	2025	imp. 408	€ 750,00
51160/1	2025	imp. 409	€ 127,50

San Giovanni di Fassa, 30 luglio 2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Direttrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

CERTIFICA

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Sabrina Rasom

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa